

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CHIVASSO

Art. 1 – Istituzione

È istituita la Consulta Giovanile del Comune di Chivasso, che sostituisce il Forum Giovani istituito con DG nel 2015, quale organismo autonomo permanente per favorire la partecipazione dei giovani.

Art. 2 - Durata

La Consulta ha durata di anni due (2) dalla sua costituzione. Alla scadenza la Consulta potrà essere rinnovata o prorogata nella durata con espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 — Funzioni

La Consulta Giovanile è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tale fine può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti alle tematiche giovanili. La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, ambiente, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuvare le realtà associative che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi.

Art. 4— Composizione

La Consulta è composta da:

- tutte le associazioni iscritte all'Albo Comunale, che hanno una loro operatività nel mondo giovanile sul territorio comunale, che presentano la domanda di ammissione prevista dal successivo Art. 15 (per un massimo di 15 membri). Le domande saranno accolte tenendo conto dell'ordine di arrivo al protocollo a partire dalla data di esecuzione del presente regolamento che verrà pubblicato sul sito internet del Comune sezione Amministrazione Trasparente e pubblicizzato attraverso i canali istituzionali dell'Ente. Le domande pervenute formeranno una graduatoria che potrà essere utilizzata per eventuali sostituzioni;
- tutti i cittadini residenti o studenti nel Comune di Chivasso di età compresa tra i 15 e i 25 anni che presentano la domanda di ammissione prevista dal successivo Art.15 (per un massimo di 10 membri). I minori designati come rappresentanti devono presentare autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà. Le domande saranno accolte tenendo conto dell'ordine di arrivo al protocollo a partire dalla data di esecuzione del presente regolamento che verrà pubblicato sul sito internet del Comune sezione Amministrazione Trasparente e pubblicizzato attraverso i canali istituzionali dell'Ente. Le domande pervenute formeranno una graduatoria che potrà essere utilizzata per eventuali sostituzioni;
- rappresentanti del corpo docenti di: Licei, Istituti di scuola secondaria di 2° grado, Casa di Carità e CPIA 4 presenti sul territorio della Città di Chivasso, che presentano la domanda di ammissione prevista dal successivo Art.15 (per un massimo di 5 membri). Le domande saranno accolte tenendo conto dell'ordine di arrivo al protocollo a partire dalla data di esecuzione del presente

regolamento che verrà pubblicato sul sito internet del Comune sezione Amministrazione Trasparente e pubblicizzato attraverso i canali istituzionali dell'Ente. Le domande pervenute formeranno una graduatoria che potrà essere utilizzata per eventuali sostituzioni;

La Consulta è composta da un massimo di 30 membri.

Alle sedute della Consulta hanno diritto di partecipazione ma non di voto tutti i consiglieri comunali di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Art. 5 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- Il Segretario

La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compenso.

Art.6 - L'Assemblea

L'Assemblea è formata da n. 30 membri di cui:

- un rappresentante per ogni associazione aderente (per un massimo di 15 membri). Ogni associazione, unitamente alla domanda di ammissione di cui all'Art. 15, designa con delega scritta un proprio rappresentante effettivo e uno supplente. Ogni associazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Consulta;
- n. 10 cittadini singoli, scelti tra coloro che hanno presentato la domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4;
- n. 5 rappresentanti del corpo docenti di: Licei, Istituti di scuola secondaria di 2° grado, Casa di Carità e CPIA 4 presenti sul territorio della Città di Chivasso, scelti tra coloro che hanno presentato la domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4.

Art. 7- Il Presidente

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto, di un Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre scrutini l'Assemblea non riesce a eleggere il Presidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel terzo scrutinio. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea, definendone l'ordine del giorno;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art. 10;
- Collabora con il Presidente della Commissione Consiliare competente.

Allo scadere del mandato o nel caso in cui il Presidente termini anticipatamente il proprio mandato a causa di dimissioni, oppure in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia, l'Assemblea, convocata entro un mese e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, procede alla nuova elezione del Presidente, analogamente a quanto previsto al comma 1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e ai componenti dell'Assemblea, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

Art. 8 — Il Vicepresidente

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente. È automaticamente eletto come Vicepresidente colui che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio in cui è stato eletto il Presidente, il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più anziano di età. Allo scadere del mandato o nel caso in cui il Vice Presidente termini anticipatamente il proprio mandato a causa di dimissioni, oppure in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia, l'Assemblea, convocata entro un mese e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, procede alla nuova elezione del Vice Presidente, analogamente a quanto previsto al comma 1 dell'art. 7. Le dimissioni del Vice Presidente, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e ai componenti dell'Assemblea, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

Art. 9 — Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea. Il verbale viene inviato via e-mail a ogni membro dell'organismo entro quindici (15) giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva. Il Segretario cura l'invio del verbale attraverso l'ufficio amministrativo competente individuato dall'Amministrazione Comunale. Se il Segretario decade, il Presidente ha la facoltà di sceglierne un altro.

Art. 10 — Rapporti con l'Amministrazione Comunale e/o altri organi

Il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia è tenuto a invitare il Presidente della Consulta Giovanile ad ogni seduta in cui all'ordine del giorno vi siano temi riguardanti il settore giovanile, dandogli facoltà di intervenire nella discussione. Il Presidente della Consulta Giovanile riferisce annualmente sui lavori della Consulta alle Commissioni Consiliari competenti nonché al Consiglio Comunale, mediante relazione scritta inviata entro il 31 marzo e successiva eventuale audizione entro 30 giorni.

Nel caso di istituzione da parte dell'Amministrazione Comunale di un Osservatorio sul disagio giovanile, il Presidente della Consulta sarà audito dallo stesso tutte le volte che sarà necessario ed in ogni caso almeno tre volte all'anno.

Art. 11 — Riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo (10 membri) dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea si riunisce in ogni caso in via ordinaria almeno tre volte all'anno.

Le Commissioni Consiliari competenti, gli Assessori competenti o la Giunta Comunale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

Il Presidente cura le convocazioni attraverso l'ufficio amministrativo competente individuato dall'Amministrazione Comunale.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, via e-mail, ai membri dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti (metà +1 = 16 membri); in seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea (10 membri).

Ogni membro dell'assemblea può presentare mozioni di indirizzo ovvero interpellanze indirizzandole al Presidente e/o Vice Presidente e per conoscenza al Segretario.

Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto, espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

Il Presidente può essere sfiduciato mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia, motivata e firmata da un terzo dei membri dell'Assemblea (10 membri) ed approvata dalla maggioranza degli stessi.

Art. 12- Decadenza

I membri che non intervengono per due volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione al Presidente, sono considerati decaduti da membri della Consulta. È causa di decadenza la cancellazione dall'Albo delle Associazioni di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

Art.13- Sede

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale. Le riunioni dell'Assemblea si tengono, di norma, in locali del Palazzo Comunale.

Art. 14 – Strumenti e risorse

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento istituzionale e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto degli Uffici Comunali competenti per gli argomenti trattati. Il Comune inoltre fornisce i mezzi ed individua il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti Compiti:

- compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi delle associazioni aderenti alla Consulta e dei rispettivi rappresentanti in Assemblea;
- curare la convocazione degli organi della Consulta, secondo le modalità previste dal presente regolamento;

- conservare i verbali delle sedute degli organi della Consulta e provvedendo all'invio secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento degli organi della Consulta. Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, presso l'ufficio amministrativo competente individuato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15- Domanda di ammissione

Le associazioni che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono risultare iscritte nell'Albo delle associazioni del Comune di Chivasso, secondo il Regolamento approvato con del. C.C.13/2014 modificato con del. C. C. n. 23/2014 e n. 27/2015.

Devono presentare domanda scritta di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione stessa sull'apposita modulistica predisposta dall'ufficio amministrativo competente individuato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora non risultassero iscritte all'albo possono presentare la domanda di iscrizione all'albo contestualmente alla domanda di partecipazione alla Consulta.

I singoli cittadini che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono far pervenire la domanda scritta di ammissione di candidatura spontanea, sull'apposita modulistica predisposta dall'ufficio amministrativo competente individuato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16- Norme transitorie

In fase di prima applicazione le procedure di costituzione della Consulta decorreranno dall'avvenuta compiuta pubblicazione nell'albo on-line del Comune, con la previsione di un termine di 60 giorni per la presentazione delle candidature.